



COMUNE  
DI VILLANOVA SULL'ARDA  
*Provincia di Piacenza*

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL  
SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA E  
RACCOLTA DIFFERENZIATA**

IL SINDACO  
(Maffini Fausto Giuseppe)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Edoardo Raucci)

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n° 33 del 29/11/2006

## INDICE

TITOLO I      DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

- ART. 1      FINALITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO  
 ART. 2      OGGETTO E CONTENUTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO  
 ART. 3      CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO  
 ART. 4      DEFINIZIONI  
 ART. 5      CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI  
 ART. 6      MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DEL  
 COMUNE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI  
 ART. 7      ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI SVOLTE DAL COMUNE

TITOLO II      ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

- ART. 8      ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI  
 ART. 9      NORME DI ESCLUSIONE  
 ART.10      RIFIUTI DA ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI  
 SERVIZIO:CRITERI QUANTITATIVI DI ASSIMILAZIONE  
 ART. 11      LIMITI QUANTITATIVI: VALORI DEI COEFFICIENTI DI  
 PRODUTTIVITA' SPECIFICA ANNUA COMPORTANTI  
 L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI DERIVANTI DALLE  
 ATTIVITA' DI CUI ALL'ART.  
 ART. 12      LIMITI QUALITATIVI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI  
 ASSIMILATI AL PUBBLICO ESERCIZIO  
 ART. 13      REQUISITI PER L'ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI  
 RIFIUTI PRODOTTI DA SINGOLE ATTIVITA':PROCEDURE DI  
 ACCERTAMENTO

TITOLO III - DEFINIZIONE DELL' AMBITO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO  
- ORGANIZZAZIONE DEL CONFERIMENTO E DEI SERVIZI DI  
RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI - TRASPORTO  
:      RECUPERO MALTIMENTO

- ART. 14      AREA DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO DI  
 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI E RIFIUTI  
 SPECIALI ASSIMILATI  
 ART. 15      ATTIVAZIONE DELLA RACCOLTA  
 ART. 16      SERVIZIO DI RACCOLTA "PORTA A PORTA" DELLA  
 FRAZIONE SECCO NON RECUPERABILE  
 ART. 17      GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDA  
 ART. 18      AUTOTRATTAMENTO DELLE FRAZIONI ORGANICHE DEI  
 RIFIUTI  
 ART. 19      MODALITA' DI EFFETTUAZIONE RACCOLTE DIFFERENZIATE  
 ART. 20      MODALITA' DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI DI  
 IMBALLAGGI  
 ART. 21      MODALITA' DI RACCOLTA E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI  
 INGOMBRANTI DI PROVENIENZA DOMESTICA E DEI RIFIUTI  
 URBANI DERIVANTI DA POTATURA E SFALCIO DI GIARDINI E  
 SIMILI  
 ART. 22      DISPOSIZIONI GENERALI IN MERITO ALLA RACCOLTA DEI  
 RIFIUTI  
 ART. 23      GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI  
 ART. 24      SERVIZIO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
 ART. 25      CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO SECONDARI E  
 TERZIARI  
 ART. 26      TRASPORTO  
 ART. 27      RECUPERO E SMALTIMENTO  
 ART. 28      STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA

TITOLO IV – NORME ATTE A GARANTIRE UNA DISTINTA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI E SPECIALI PERICOLOSI.

- ART. 29 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI E SPECIALI PERICOLOSI: DISPOSIZIONI GENERALI
- ART. 30 RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE RIFIUTI PERICOLOSI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI SCAVO
- ART. 31 RIFIUTI COSTITUITI DA VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI FUORI USO E DA LORO PARTI
- ART. 32 RESIDUI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DALLA DEPURAZIONE DEGLI EFFLUENTI
- ART. 33 RIFIUTI SANITARI SPECIALI PERICOLOSI
- ART. 34 RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

TITOLO V INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA E PER ASSICURARE L'IDONEITA' DEL RIFIUTO ALL'INCENERIMENTO

- ART. 35 PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' INERENTI AL RECUPERO DI MATERIALI RIUTILIZZABILI E/O ENERGIA
- ART. 36 RACCOLTE DIFFERENZIATE A FINI ECONOMICO PRODUTTIVI
- ART. 37 RACCOLTE DIFFERENZIATE A FINI CONOSCITIVI
- ART. 38 PROVVEDIMENTI ATTI A CONDIZIONARE LA COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA DEI RIFIUTI CONFERITI ALL'ORDINARIO SERVIZIO DI RACCOLTA
- ART. 39 OBBLIGHI PER L'ESERCIZIO DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE

TITOLO VI ALTRI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

- ART. 40 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI
- ART. 41 INSTALLAZIONE ED USO DI CONTENITORI PORTARIFIUTI
- ART. 42 DIVIETO DI ABBANDONO DI RIFIUTI
- ART. 43 MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
- ART. 44 AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI
- ART. 45 AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI
- ART. 46 MERCATI
- ART. 47 ESERCIZI STAGIONALI PISCINE
- ART. 48 CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DEFISSIONE MANIFESTI
- ART. 49 PULIZIA DI AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI
- ART. 50 OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE
- ART. 51 PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI
- ART. 52 ATTIVITA' STRAORDINARIA RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI
- ART. 53 ESPURGO DEI POZZETTI STRADALI
- ART. 54 CAROGNE DI ANIMALI
- ART. 55 OBBLIGO DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATE O FORTI PRECIPITAZIONI

TITOLO VII ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

- ART. 56 IL RICONOSCIMENTO E L'AUTORIZZAZIONE
- ART. 57 PRINCIPI GESTIONALI E REQUISITI
- ART. 58 CONDIZIONI OPERATIVE

TITOLO VIII DIRITTO DELL' UTENZA ALLA INFORMAZIONE

- ART. 59 LA CARTA DEI SERVIZI
- ART. 56 MODALITA' DI INFORMAZIONE DELL'UTENZA
- ART. 61 SIMBOLOGIA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

TITOLO IX INCENTIVI - MODALITA' PER LA PESATURA DEI RIFIUTI -  
RENDICONTAZIONE

- ART. 62 INCENTIVI
- ART. 63 MODALITA' DI PESATURA DEI RIFIUTI RACCOLTI
- ART. 64 RENDICONTAZIONE E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI
- ART. 65 NORME DI COMPORTAMENTO-DIVIETI
- ART. 66 INDIVIDUAZIONE DELLE INFRAZIONI- SANZIONI
- ART. 67 CONTROLLI-MODALITA'-ORGANI DI ACCERTAMENTO

TITOLO XI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

- ART. 68 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI  
COMUNALI
- ART. 69 ABROGAZIONE DI PRECEDENTI REGOLAMENTI

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

#### ART. 1

##### FINALITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento è adottato ai seguenti fini:

- disciplinare la gestione dei rifiuti urbani ai sensi del D.Lgs 22 /97 e succ. modif.;
- dare applicazione al D.lgs 507/93 nel periodo di vigenza delle norme in esso contenute;
- garantire la gestione dei rifiuti senza pericolo per la salute dell' uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all' ambiente e, in particolare:
  - senza determinare rischi per l' acqua, l'aria il suolo e per la fauna e la flora;
  - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
  - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse , tutelati in base alla normativa vigente.
- valorizzare la collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni;
- instaurare con l'utenza meccanismi di comunicazione atti a garantire la partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio ed il pieno diritto alla informazione;
- garantire il principio di eguaglianza dei diritti degli utenti con comportamenti ispirati a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- garantire l'erogazione del servizio che dovrà essere continua, regolare e senza interruzione;
- definire i più significativi "standard di qualità del servizio".

#### ART. 2

##### OGGETTO E CONTENUTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al DL.vo n.267/2000 e dell'art.21 del D.lgs 22/97 e suc.mod.

Il presente regolamento stabilisce in particolare :

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati ai fini di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere nell' ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- e) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari da imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarle al recupero ed allo smaltimento;
- g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ex art. 18 comma 2 lettera d) D. Lgs 22/97 e s.m.i.;
- h) la gestione dei rifiuti derivanti dallo spazzamento stradale o giacenti su aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua

Resta fermo che le disposizioni del presente regolamento dovranno essere adeguate ai provvedimenti di attuazione che verranno emanati dai competenti organi individuati dal D. Lgs 22/797 e s.m.i.

### ART. 3

#### CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Le norme e prescrizioni del presente Regolamento si applicano ai rifiuti urbani e ai rifiuti speciali assimilati agli urbani e segnatamente:

- 1) rifiuti domestici anche ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- 2) rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione assimilati a rifiuti urbani per qualità e quantità;
- 3) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- 4) rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- 5) rifiuti vegetali provenienti da giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- 6) rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni nonché altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diverse di quelli di cui ai precedenti punti 2 - 4 - 5 .

Si intende che le norme e le prescrizioni del presente regolamento si applicano anche ai rifiuti di imballaggio, in particolare per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 21, comma 2, lett. e) e dell'art. 39 del D. Lgs 22/97 e s.m.i..

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- c) alle carogne animali ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
- d) alle acque di scarico;
- e) alle emissioni nell'aria soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966 n. 615, ed ai suoi regolamenti di esecuzione, al D.P.R. 24 maggio 1988 , n. 203 ed alle leggi successive;
- f) agli esplosivi in disuso;
- g) alle attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti individuati ai sensi della legge 748/84 e successive modifiche ed integrazioni;
- h) ai materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- i) alle frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate, effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni ed istituzioni che operano per scopi ambientali e caritatevoli senza fini di lucro;
- j) ai materiali non pericolosi derivanti dall'attività di scavo e i rifiuti speciali derivanti dalle attività di demolizione e costruzione edile;
- k) alle attività di recupero di cui all' allegato C del D. Lgs 22/97 e s.m.i. effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibili o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione, sono escluse dal campo di applicazione del D. Lgs 22/97 e s.m.i. e del presente Regolamento.

ART. 4  
DEFINIZIONI

In relazione alle successive disposizioni e norme sono fissate le seguenti definizioni:

- Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D. Lgs. 22/97 e s.m.i..
- Produttore : la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.
- Detentore : il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.
- Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura.
- Conferimento: le operazioni compiute dai produttori di rifiuti per consegnare i materiali della raccolta differenziata ai servizi di raccolta.
- Raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.
- Raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.
- Raccolta porta a porta: operazione di prelievo dei rifiuti presso i luoghi di produzione, effettuato secondo le modalità che verranno definite all'atto dell'attivazione del servizio ;
- Smaltimento dei rifiuti: le operazioni previste nell'allegato B al D. Lgs 22/97 e s.m.i che si allega al presente regolamento (allegato n. 1).
- Recupero: le operazioni previste nell'allegato C al D. Lgs 22/97 e s.m.i., che si allega al presente regolamento (allegato n. 2) , costituenti la fase residuale di gestione dei rifiuti.
- Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali, attigui tra loro, all'interno di un'area delimitata, in cui si svolgono le attività di produzione dalla quali originano rifiuti.
- Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare dei rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B al D. Lgs 22/97 e s.m.i., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C al medesimo D. Lgs 22/97 e s.m.i..
- Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni previste dall'art. 6 del D. Lgs 22/97 e s.m.i..
- Bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area.
- Messa in sicurezza : ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti.
- Frazione organica (umida) : i materiali putrescibili ad alto contenuto di umidità, presenti nei rifiuti urbani e assimilati, caratterizzati da elevato indice di recuperabilità di materiale mediante compostaggio.
- Frazione secca: i materiali a basso o nullo tenore di umidità e caratterizzati da elevato indice di recuperabilità di materiale; tale frazione é d'interesse per la raccolta differenziata sia nell'insieme sia nelle singole componenti.
- Imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo scopo stesso.
- Imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o

- per il consumatore (es: bottiglie in vetro, bottiglie in plastica, contenitori per latte, scatola da scarpe....).
- Imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es: plastica termoretraibile contenente più confezioni di bevande, cartone contenente più confezioni di latte.....).
  - Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei (es: pallets, cartoni utilizzati per la consegna delle merci....).
  - Compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.
  - Stazioni ecologiche di base: piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata; esse sono accessibili in qualsiasi momento.
  - Stazioni ecologiche attrezzate: aree attrezzate con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata; esse sono custodite ed accessibili soltanto in giorni ed orari prestabiliti.
  - Cernita: operazione di selezione dei materiali di rifiuto ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del trattamento differenziato e/o del recupero di una o più frazioni merceologicamente omogenee presenti nel rifiuto conferito.
  - Trattamento intermedio: operazioni comportanti modificazioni chimico-fisiche della natura o conformazione del rifiuto tal quale, finalizzate a consentirne una più idonea eliminazione, ovvero atte a renderne possibile il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, compreso l'incenerimento.
  - Combustibile da rifiuti il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante il trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche.
  - Strutture sanitarie: le strutture pubbliche e private che, erogando in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie di cui all'art. 2 della Legge 833/78, danno luogo alla formazione di rifiuti speciali ospedalieri la cui assimilabilità a rifiuti urbani ai fini del trattamento finale è disciplinata dal D.M. 25.5.1989 pubblicato nella G.U. n. 137/89.
  - Coefficienti di produttività specifica: valore espresso in Kg/mq anno che fornendo quantificazione della produzione annua di rifiuti da parte di una determinata attività, in rapporto con la superficie dei locali ove si svolge l'attività di che trattasi, consente di valutarne l'attitudine a produrre rifiuti. Tale definizione rimane in vigore sino all'emanazione di norme tecniche specifiche, attuative di cui all'art. 18, comma 2, lett.a) del D. Lgs 22/97 e s.m.i..

## ART. 5 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

### A- . RIFIUTI URBANI:

A1) Rifiuti urbani domestici non ingombranti: costituiti dai rifiuti domestici ordinari provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.



A2) Rifiuti urbani domestici ingombranti: costituiti da beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, che per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito dei rifiuti interni non ingombranti.

A3) Rifiuti urbani pericolosi: rifiuti urbani domestici costituiti da: vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, residui di tali prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi"; tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio. Sono da ritenersi automaticamente recepite nel presente Regolamento eventuali future modifiche ed integrazioni all'elenco dei rifiuti urbani pericolosi sopra richiamato dovuto a modifiche normative regionali e nazionali.

A4) Rifiuti urbani di giardini privati: costituiti da residui di potatura, sfalcio, pulizia, raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni di giardini ed aree cortilive di insediamenti abitativi e analoghi.

A5) Rifiuti urbani esterni: costituiti da rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani o in discariche abusive.

A6) Rifiuti dichiarati urbani: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera A.1, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/97.

A7) Rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere A.5 e A.6.

## B- RIFIUTI SPECIALI:

B.1 Rifiuti da attività agricole e agro - industriali;

B.2 rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, e i rifiuti costituiti da inerti di demolizione e scavo, materiali ceramici e cotti, vetri, rocce e materiali litoidi di costruzione e loro sfridi, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

B.3 rifiuti da lavorazioni industriali

B.4 rifiuti da lavorazioni artigianali

B.5 rifiuti da attività commerciali

B.6 rifiuti da attività di servizio

B.7 rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi

B.8 rifiuti derivanti da attività sanitarie: i rifiuti provenienti dalle strutture pubbliche o private, di cui all'art.1 comma 2 ter del D.L. 14.12.1988 convertito con modifiche nella L. 10.2.1988, n.45 con ciò intendendosi le strutture sanitarie, ivi comprese quelle veterinarie, che in base alle vigenti disposizioni debbono essere dotate di autorizzazione sanitaria;

B.9 i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti provenienti da attività economiche

B.10 i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

B.11 il combustibile derivato da rifiuti.

## C- RIFIUTI PERICOLOSI

Sono pericolosi i rifiuti precisati nell'elenco di cui all'allegato D al D. Lgs 22/97 e s.m.i , che si allega al presente regolamento (allegato n. 3) .

#### D- IMBALLAGGI E RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Si richiamano le norme che disciplinano la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio ed in particolare le definizioni di cui all' art. 35, titolo 2° del D. Lgs 22/97 e s.m.i.

#### ART. 6 MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DEL COMUNE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI.

Ogni attività relativa alla gestione dei rifiuti costituente competenza obbligatoria o facoltativa dei Comuni ai sensi del D. Lgs. 22/97 è svolta direttamente o attraverso il SOGGETTO GESTORE.

#### ART. 7 ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI SVOLTE DAL COMUNE

Il Comune, anche attraverso il SOGGETTO GESTORE puo' svolgere le seguenti attività e servizi in materia di gestione dei rifiuti:

- Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani domestici non ingombranti;
- Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani domestici ingombranti;
- Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi
- Servizio di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti urbani di giardini privati;
- Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti dichiarati urbani ai sensi del successivo titolo II° del presente Regolamento anche attraverso particolari articolazioni del servizio di raccolta, da definirsi in relazione alle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti oggetto di conferimento;
- Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani esterni;
- Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali;
- Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.

### TITOLO II

#### ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DICHIARATI URBANI)

#### ART. 8 ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi della civile abitazione avviene ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 22/97 e pertanto viene stabilita dal Comune per quantità e qualità sulla base dei criteri previsti all'art.18, comma 2, lettera d) del citato D.Lgs.. In attesa di tali criteri sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'obbligatorio conferimento al pubblico servizio di raccolta e della conseguente applicazione della Tassa/ Tariffa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97, i rifiuti aventi le caratteristiche quali-quantitative definite nei successivi artt. 11 -12.

Non necessitano di accertamento di rispondenza a criteri di tipo quali-quantitativo i rifiuti derivanti dalle seguenti attività , con esclusione dei locali e delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali:

- attività ricettivo alberghiere e collettività;
- studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali e commerciali;

- servizi igienico-sanitari, fatti salvi i rifiuti da considerarsi speciali per espressa norma ordinamentale;
- attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni;
- uffici e locali di enti pubblici economici e non economici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ricreative;
- servizi scolastici e loro pertinenze;
- attività di vendita al minuto e relativi magazzini;
- pubblici esercizi;
- attività artigianali di servizio alla residenza e alla persona;
- attività di magazzinaggio, deposito e stoccaggio merci ;
- attività di vendita all'ingrosso, ad esclusione degli imballaggi ;
- attività di mostra con o senza vendita, vendita autoveicoli, autotrasporti ;

Per le utenze domestiche non sono posti limiti al conferimento al servizio pubblico di rifiuti urbani e assimilati.

Previo accertamento, caso per caso, della rispondenza a criteri quantitativi, di cui al successivo art. 11, possono inoltre assimilarsi ai rifiuti urbani, ovvero escludersi dall'assimilazione, i rifiuti prodotti dalle attività diverse da quelle sopra elencate .

#### ART. 9 NORME DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti di cui al precedente art. 8 la cui formazione avvenga all'esterno del territorio comunale.

Sono inoltre esclusi dall'assimilazione i rifiuti, anche se derivanti dalle attività di cui al precedente art. 8, formati all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, per i quali, in base a quanto previsto al punto 1.1.1 della deliberazione 27/7/1984 del Comitato Interministeriale, non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica di I<sup>a</sup> categoria, anche se non pericolosi, con le sole eventuali eccezioni esplicitate nei successivi articoli.

#### ART. 10 RIFIUTI DA ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZIO - CRITERI QUANTITATIVI DI ASSIMILAZIONE

Il criterio quantitativo è fissato in 10 Q.li/ anno di rifiuto prodotto, in corrispondenza e al di sotto dei quali interviene l'effettiva assimilazione ai rifiuti urbani, mantenendosi pertanto la classificazione a rifiuti speciali per le quantità di rifiuti eccedenti i valori limite di cui al successivo art. 11.

Il rispetto del criterio quantitativo è vincolante salvo eventuale dichiarazione effettuata sotto la propria responsabilità dall'ente o impresa che effettua lo smaltimento.

I rifiuti speciali derivanti dalle attività produttive e commerciali che, sulla base dell'applicazione del criterio quantitativo risultino assimilati ai rifiuti urbani, devono essere conferiti al pubblico servizio di raccolta, restando le relative superfici di formazione assoggettate alla tassa/tariffa rifiuti urbani.

Per i rifiuti derivanti dalle attività produttive, commerciali e di servizio che, sebbene qualitativamente assimilabili, siano eccedenti rispetto alla soglia quantitativa fissata al successivo art.11, l'onere dello smaltimento rimane a cura e spese del produttore.

ART. 11  
LIMITI QUANTITATIVI  
ANNUI COMPORTANTI L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI DERIVANTI  
DALLE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 8

L' assimilazione dei rifiuti derivanti dalle attività di cui all'art.8 . a rifiuto solido urbano interviene in via provvisoria, nelle more dell'emanazione dei criteri di cui all'art.18 comma 2 lettera d del D.lgs 22/97. L'assimilazione viene determinata in 10 Q.li di produttività media annua per utente. Una produzione di rifiuti superiore a tale soglia comporta la non assimilazione del rifiuto di cui trattasi ai rifiuti urbani con la nascita, nell'operatore economico che lo produce, dell'obbligo di provvedere a sua cura e spese al relativo smaltimento.

E' vietato conferire all'ordinario servizio di raccolta rifiuti speciali non assimilati agli urbani, per mancata rispondenza al criterio quantitativo.

E' in particolare vietato un conferimento parziale dei rifiuti all'ordinario servizio di raccolta, al fine di documentare valori di produttività specifica non rispondenti al vero, si da fare indebitamente luogo all'assimilazione ai rifiuti urbani.

ART. 12  
LIMITI QUALITATIVI PER IL CONFERIMENTO  
DEI RIFIUTI ASSIMILATI AL PUBBLICO SERVIZIO.

I criteri qualitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività e lavorazioni previste al precedente art. 8 sono quelli previsti con Deliberazione di Consiglio Comunale n°28 del18/08/1998 di seguito riportati:

- 1) I rifiuti devono avere una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani;
- 2) I rifiuti devono essere costituiti da manufatti e materiali simili a quelli di seguito elencati , a titolo esemplificativo:
  - imballaggi primari, da intendersi, ai sensi della lett. b) dell'art. 35 del D.Lgs. 22/97, come imballaggi concepiti in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
  - imballaggi secondari, da intendersi quelli che sostituiscono nel punto di vendita il accorpamento di un certo numero di unità di vendita e che possono essere rimossi dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); l'assimilazione ha effetto qualora e sin tanto che nel Comune non sia stato attivato il ritiro gratuito, da parte degli utilizzatori, degli imballaggi usati secondari e dei rifiuti di tali imballaggi, come previsto dal 4° comma, dell'art. 38 del D.Lgs. 22/97 e sempre che il Comune ne abbia attivato la raccolta differenziata;
  - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
  - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
  - cassette;
  - accoppiati quali: carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carata catramata, fogli di plastica metallizzata e simili;
  - frammenti e manufatti di vimini e sughero;
  - paglia e prodotti di paglia;
  - scarti di legno e pasta di legno, anche umida, purché palpabile;
  - scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli e segatura;
  - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
  - feltri e tessuti non tessuti;
  - pelle e simil-pelle;
  - resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
  - imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche quali: lane di vetro e di roccia, espansi elastici e materiali simili;

- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori piante, verdure,...) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica;
- rifiuti aventi al stessa composizione merceologica dei rifiuti domestici, provenienti da locali adibiti ad uffici o a lavorazioni artigianali, ovvero ad attività commerciali ed a quelle di servizio.

Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, si definisce, oltre a quanto specificato nei successivi articoli, che:

- 1) vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che richiedono un servizio di raccolta convenzionale con frequenza superiore a quella giornaliera;
- 2) vengono esclusi dal servizio i rifiuti speciali che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio, quali ad esempio:
  - materiali non aventi consistenza solida
  - materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato
  - prodotti fortemente maleodoranti
  - prodotti eccessivamente polverulenti.

ART. 13  
REQUISITI PER L'ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI  
DEI RIFIUTI PRODOTTI DA SINGOLE ATTIVITÀ  
PROCEDURE DI ACCERTAMENTO

Ai fini della classificazione dei rifiuti prodotti da singole attività si definiscono le seguenti procedure di accertamento:

L'iscrizione nei ruoli della tassa RSU delle relative superfici di formazione, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, costituisce presunzione del possesso dei requisiti per l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.

Per contro, l'esistenza di convenzione o contratto di smaltimento con Ente o Impresa autorizzati dalla Regione, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, costituisce presunzione della caratterizzazione di parte almeno dei rifiuti prodotti quali rifiuti speciali non assimilati e/o non assimilabili ai rifiuti urbani, salvo che i rifiuti oggetto di conferimento non risultino in contrasto con quanto esposto ai precedenti art. 11 e 12.

L'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività comprese tra quelle contemplate nel presente titolo, coi conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tassa/tariffa RSU alle relative superfici di formazione, o sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire:

A) con procedimento d'ufficio, previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita dagli altri Enti che esercitano

funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti;

B) su richiesta degli interessati previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:

B.1 ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio ecc.);

B.2 specificazione dell'attività svolta;

B.3 articolazione tipologica del rifiuto prodotto;

B.4 quantitativi annui del rifiuto prodotto, eventualmente suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;

B.5 dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media e al peso specifico del rifiuto, alle modalità previste di smaltimento, esclusa comunque la vendita a terzi per le diverse frazioni di rifiuto, sia assimilabile che non assimilabile ai rifiuti urbani;

B.6 superfici di formazione del rifiuto (o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto);

B.7 superfici aziendali complessive;

B.8 numero di addetti complessivi;

B.9 numero di addetti preposti alle attività manifatturiere che danno luogo alla formazione dei rifiuti che si ipotizzano come "speciali".

La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici comprensivi dell'area cortilizia, in genere alle scale 1:200 - 1:500, ma comunque con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.

Le richieste di accertamento da parte di privati dovranno essere presentate, unitamente alla sopraccitata documentazione, al Comune che provvederà alle opportune verifiche.

Nel caso in cui l'istanza risulti finalizzata alla cancellazione dai ruoli della tassa/tariffa RSU di superfici aziendali a causa della supposta formazione di rifiuti speciali da non ritenersi assimilati ai rifiuti urbani, sulla base dei criteri di cui ai precedenti artt. 8, 9, 11 e 12, sebbene tipologicamente assimilabili, l'esistenza di una convenzione di smaltimento con Ente o impresa autorizzati non costituisce titolo sufficiente per ottenere la cancellazione di superfici a ruolo all'atto della presentazione della domanda. La cancellazione potrà avvenire in presenza di attestazione, sotto propria responsabilità dell'Ente o Impresa che esercita l'attività di smaltimento, relativa all'effettiva rispondenza qualitativa e quantitativa dei rifiuti in questione ai criteri previsti dal presente titolo, operata sulla base di un periodo di osservazione non inferiore a sei mesi e con riferimento a criteri accettati dall'Amministrazione Comunale. All'obbligo di attestazione sotto propria responsabilità non soggiace il SOGGETTO GESTORE, che è tenuto a una semplice comunicazione.

L'attestazione (o la comunicazione) dell'Ente o Impresa autorizzata allo smaltimento di rifiuti speciali, con cui il titolare dell'istanza abbia sottoscritto convenzione di smaltimento, dovrà essere allegata alla documentazione precedentemente citata.

In esito alla procedura di che trattasi si procede all'accertamento della natura dei rifiuti prodotti sulla base dell'istruttoria tecnica del competente ufficio, entro 60 (sessanta) giorni dal completamento della documentazione tecnica e degli allegati prescritti, dando luogo, se del caso, alla conseguente variazione dei ruoli della tassa/tariffa RSU.

Domande non complete della sopra riportata documentazione sono improcedibili ed archiviate d'Ufficio.

### TITOLO III -

#### DEFINIZIONE DELL' AMBITO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO - ORGANIZZAZIONE DEL CONFERIMENTO E DEI SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI- TRASPORTO-RECUPERO E SMALTIMENTO

##### ART. 14

#### AREA DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

Le norme e disposizioni di cui al presente titolo III disciplinano il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del precedente titolo II e si applicano su tutto il territorio comunale.

Il servizio in regime di privativa è garantito a tutto il territorio comunale

##### ART.15

#### ATTIVAZIONE DELLA RACCOLTA

In attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs 22/97 e s.m.i e all'art 14 della L.R. 27/94, è prevista la raccolta separata delle tipologie di materiali di seguito indicate:

- alluminio in forma di lattine ed altri contenitori di prodotti alimentari
- batterie auto
- beni durevoli
- carta e cartone di qualsiasi tipo
- farmaci scaduti
- ferro, metalli non ferrosi e loro leghe
- frazione organica (umida)
- materiale verde (sfalci, potature ecc.)
- oli minerali e vegetali esausti
- pile esaurite
- plastica
- scarti in legno
- scarti particolari di vetro (parabrezza, ecc.)
- tessili
- vetro in forma di bottiglie e contenitori di liquidi
- altri rifiuti ingombranti di origine domestica

Verranno stipulate da parte del gestore del servizio, le convenzioni con i consorzi obbligatori previsti dagli artt. 40 e 41 del D. Lgs 22/97 e s.m.i.

##### ART.16

#### SERVIZIO DI RACCOLTA "PORTA A PORTA" DELLA FRAZIONE SECCA NON RECUPERABILE

Il servizio consiste nella raccolta, per ogni unità immobiliare, dei rifiuti urbani a mezzo di sacchetti che avverrà al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione, lungo il marciapiede o la strada ed in prossimità dell'accesso all'unità immobiliare.

I sacchetti da utilizzare sono quelli messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale o aventi le medesime caratteristiche. Tali sacchi sono di colore nero trasparente e recano l'esemplificazione dei materiali che deve contenere. L'uso di sacchetti con caratteristiche diverse da quelli messi a disposizione o la collocazione dei sacchi in luoghi diversi da quelli sopra indicati verranno equiparati ad abbandono.

Nei sacchetti dovrà essere inserito tutto ciò che rimane dopo la separazione della frazione umida e degli altri materiali soggetti a specifica raccolta differenziata, quali ad esempio:

- carta accoppiata con alluminio e plastica;
- contenitore in cartone del latte e dei succhi di frutta ;
- carta molto sporca di grasso;
- lamette usa-getta ecc..

Nel caso i sacchi siano posizionati in modo da ingombrare il passaggio (pedonale e/o veicolare), l'utente dovrà trovare collocazione più idonea e, nel caso questa non esistesse, sarà obbligato a provvedere a posizionare gli stessi poco prima che venga effettuata la raccolta.

Per utenze di tipo domestico ed economico-produttive, i sacchi potranno essere preventivamente posti all'interno di appositi contenitori i quali verranno portati nella parte esterna della recinzione in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti.

I mezzi o i contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione del servizio, alcun pericolo per la pubblica incolumità né risultare sgradevoli alla vista né essere tali da costituire intralcio o rendere disagevole le operazioni di asporto dei rifiuti. Pertanto, i sacchi contenenti i rifiuti dovranno essere ben chiusi con un legaccio ed esposti nei giorni ed orari che il Comune comunicherà agli utenti.

#### ART. 17 GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDA

La raccolta della frazione umida sarà effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza minima non inferiore a due volte la settimana. In caso di festività infrasettimanali la raccolta potrà essere anticipata o posticipata di un solo giorno; il sabato non è considerato festivo. In caso di più giorni di festa consecutivi, dovrà essere comunque garantito il servizio entro il terzo giorno.

I rifiuti umidi dovranno essere conferiti dai cittadini in appositi sacchetti a perdere ben chiusi.

Per le utenze quali pubblici esercizi, mense, ed altre attività con forti produzioni di questa frazione di rifiuti urbani assimilati verranno utilizzati appositi contenitori dedicati, i quali saranno svuotati con frequenza stabilita dal Comune sulla base di effettive necessità e modalità del servizio.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile, pertanto potranno anche essere trasportati in appositi centri di compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.

#### ART.18 AUTOTRATTAMENTO DELLE FRAZIONI ORGANICHE DEI RIFIUTI

Il Comune consente e favorisce, anche attraverso la riduzione della tariffa unitamente alla individuazione di un sistema di controllo, il corretto compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani domestici.

Annualmente, la Giunta Comunale, nel rispetto del principio del pareggio dei costi del servizio di raccolta dei rifiuti, determinerà la riduzione della tariffa da applicare in favore di quanto dichiareranno formalmente di avvalersi dell'autotrattamento della frazione organica. Con lo stesso atto deliberativo si dovranno stabilire i sistemi di controllo e di accertamento della effettiva attuazione del compostaggio domestico.



Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc. Il compostaggio domestico può avvenire purchè il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composteur ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbo ai vicini e non dare luogo ad emissioni di odori nocivi.

Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di origine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

La struttura di compostaggio dovrà essere collocata ad una distanza minima di 5 metri dal confine, salvo accordi tra confinanti, e posizionata il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste sul confine della proprietà.

Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguite in particolare le seguenti prescrizioni:

- provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
- assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
- seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

#### ART. 19

##### MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE RACCOLTE DIFFERENZIATE

Il conferimento dei materiali della raccolta differenziata deve avvenire ad opera del produttore negli appositi contenitori, collocati nella stazione ecologica attrezzata o nelle campane dislocate sul territorio comunale. Il conferimento dovrà avvenire nel rispetto delle modalità, nei tempi e norme di comportamento che saranno richiamate nella tabella apposta nella stazione o sui contenitori stessi.

Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento, a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative richieste dai servizi stessi.

Il Comune provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l'utenza delle modifiche che interverranno.

#### ART. 20

##### MODALITÀ DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI DI IMBALLAGGI

Ai sensi degli art. 39 e 43 del D. Lgs. 22/97 è consentito, solo in raccolta differenziata, il conferimento al servizio pubblico dei rifiuti di imballaggio primario ed eventuali rifiuti di imballaggi secondari non restituiti dall'utilizzatore al commerciante al dettaglio

In particolare a seconda delle caratteristiche merceologiche i rifiuti di imballaggio dovranno essere così conferiti:

vetro

- tramite contenitori pluriutenza a livello stradale
- tramite appositi contenitori posizionati presso la stazione ecologica attrezzata.

carta e cartone

- tramite contenitori pluriutenza a livello stradale
- tramite appositi contenitori posizionati presso la stazione ecologica attrezzata;

plastica

per quanto riguarda i contenitori vuoti per liquidi:

- tramite sacco viola;

per quanto riguarda altre tipologie di imballaggio:

- tramite appositi contenitori posizionati presso la stazione ecologica attrezzata metallo
- per quanto riguarda i contenitori vuoti in alluminio:
- tramite sacco viola;
  - tramite appositi contenitori posizionati presso la stazione ecologica attrezzata

- per quanto riguarda altre tipologie di imballaggio e/o rifiuti in altri materiali metallici:
- negli appositi cassoni presso la stazione ecologica attrezzata;
- legno
- tramite appositi contenitori posizionati presso la stazione ecologica attrezzata;
- altri
- tramite appositi contenitori posizionati presso la stazione ecologica attrezzata.

#### ART. 21

### MODALITA' DI RACCOLTA E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI DI PROVENIENZA DOMESTICA E DEI RIFIUTI URBANI DERIVANTI DA POTATURA E SFALCIO DI GIARDINI E SIMILI

#### 21.1 ingombranti

Rifiuti considerati beni durevoli

Sono considerati beni durevoli per uso domestico i seguenti rifiuti:

- frigoriferi, surgelatori, congelatori;
- televisori;
- computer;
- lavatrici e lavastoviglie;
- condizionatori d'aria;
- qualsiasi altro bene elettrodomestico riconducibile alle tipologie già citate nelle precedenti lettere;
- gli accessori per l'informatica quali hardware, video, stampanti, periferiche varie, schede beni durevoli, ecc.

Ad esaurimento della loro durata operativa tali rifiuti devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente.

Tali rifiuti possono essere conferiti mediante immissione negli appositi cassoni per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e differenziati posti in opera nella stazione ecologica attrezzata verso un corrispettivo annualmente determinato dalla Giunta Comunale.

*Potrà essere attivato un servizio di ritiro su chiamata, limitatamente a persone in accertato stato di necessità, previa domanda scritta ed eventuale versamento di una somma annualmente determinata dalla giunta comunale. In tal caso i rifiuti dovranno essere posizionati all'interno dell'area di proprietà, nel modo che agevoli maggiormente le operazioni di caricamento.*

E' pertanto vietato collocare i rifiuti ingombranti in qualsiasi area non autorizzata ed in particolare in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico e nelle adiacenze dei contenitori per raccolta differenziata.

#### 21.2 rifiuto vegetale

I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree piantumate, costituenti pertinenza di edifici pubblici e privati, vengono conferiti separatamente :

- mediante immissione nella apposita piazzola posta in opera nell'area urbana;

Nei contenitori non potranno essere inseriti rifiuti diversi da quelli vegetali. Per quantitativi superiori a quelli indicati, l'utente dovrà provvedere al conferimento direttamente alla stazione attrezzata.

I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree piantumate possono essere utilizzati dai privati cittadini per la produzione di compost mediante l'utilizzo di compostiere domestiche .

#### ART. 22

##### DISPOSIZIONI GENERALI IN MERITO ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI

I cittadini che usufruiscono del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, sono tenuti a collaborare alla raccolta differenziata secondo le modalità contenute nel presente Regolamento Comunale. Il conferente è responsabile dell'integrità della confezione dei rifiuti che avvia allo smaltimento. Nel caso in cui i sacchi dell'utente risultassero, per qualsiasi causa, rotti o aperti e il loro contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, il conferente stesso è obbligato a pulire la zona interessata.

E' vietato l'incendio di rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.

E' obbligatorio avvalersi delle strutture, predisposte per le raccolte differenziate, dislocate nelle stazioni ecologiche di base i cui contenitori potranno essere spostati solo dagli addetti al servizio di raccolta.

Il gestore dei servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani è tenuto all'asporto, dalle piazzole di stazionamento, dei contenitori (qualora si tratti di area pubblica), di eventuali materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso ed alla relativa pulizia.

#### ART. 23

##### GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

Per rifiuti cimiteriali si intendono i materiali provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie producenti scarti quali:
  - 1) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
  - 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
  - 3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
  - 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
  - 5) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo);
- c) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali quali:
  - 1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, murature e similari;
  - 2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione tumulazione od inumazione;

I rifiuti di cui alla lett. a) del comma 1 sono considerati urbani a tutti gli effetti e devono essere stoccati in cassonetti per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero.

Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

E' ammessa la raccolta differenziata dei rifiuti sopra citati al fine di avviarli a recupero.

I rifiuti cimiteriali di cui alle lett. b) e c) vengono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitaria dei materiali stessi. In particolare i rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati separatamente dagli altri rifiuti urbani, in appositi imballaggi a perdere, flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale.

E' consentito lo stoccaggio o il deposito temporaneo dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni in apposita area confinata individuata all'interno del cimitero.

I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni dovranno essere avviati, dopo opportuna riduzione volumetrica, all'incenerimento in impianto idoneo, oppure

reinterrati all'interno del cimitero e, solo in casi eccezionali, avviati in discarica di prima categoria.

I residui metallici (lo zinco del feretro, le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla inumazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili) potranno essere recuperati tramite rottamazione dopo che sia stata ottenuta la completa igienizzazione degli stessi.

Le attività di gestione di tali rifiuti vengono eseguite tramite ditte autorizzate con specifici provvedimenti, da predisporre al bisogno.

Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso e con caratteristiche simili a quelli per i rifiuti ospedalieri. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.

#### ART. 24

#### SERVIZIO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Le imprese esercenti attività produttive, industriali, artigianali, commerciali e di servizi hanno la facoltà di conferire al servizio pubblico comunale la frazione di rifiuti assimilabili agli urbani e destinati allo smaltimento. Per i rifiuti non assimilabili agli urbani, le ditte saranno tenute a smaltire il rifiuto, in proprio o tramite ditte specializzate. Le ditte hanno l'obbligo, per la parte del rifiuto non assimilabile, di presentare annualmente al comune un rapporto (es.M.U.D. o altro documento giustificativo), entro il 30 del mese di luglio dell'anno successivo, riepilogativo della quantità e qualità del materiale avviato allo smaltimento a mezzo di imprese autorizzate.

#### ART. 25

#### CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO SECONDARI E TERZIARI

Ai sensi dell'art.43, c.2 del DLGS 22/97 e successive modificazioni, è vietato immettere nel normale circuito di raccolta imballaggi terziari di qualsiasi natura.

Ai sensi dell'art.43, c.2 del DLGS 22/97 e successive modificazioni, è vietato conferire al servizio pubblico imballaggi secondari, salvo che in raccolta differenziata.

Il Comune potrà attivare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio secondari.

I relativi costi restano comunque a carico dei produttori e degli utilizzatori.

#### ART. 26

#### TRASPORTO

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione, devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui alle vigenti norme.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono essere regolarmente autorizzati e ottemperare alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda posizione, ecc).

#### ART. 27

#### RECUPERO E SMALTIMENTO

Il Gestore del servizio avvia al recupero ed allo smaltimento finale le varie frazioni dei rifiuti conferiti, tramite il servizio di raccolta e trasporto, utilizzando gli impianti di smaltimento in esercizio in ambito provinciale (ambito territoriale ottimale di cui all' art. 23 del D. Lgs 22/97), debitamente autorizzati dalla competente Autorità regionale o provinciale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi.

Il Gestore del servizio potrà avvalersi di impianti convenzionati anche situati al di fuori dei confini provinciali purchè debitamente autorizzati e in ottemperanza delle disposizioni del D. Lgs 22/97 e s.m.i.

#### ART. 28 STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA

Il Comune, in collaborazione con il Gestore del Servizio, predispone e gestisce n. 1 stazione ecologica attrezzata per il conferimento di:

- rifiuti urbani domestici ingombranti così come definiti all' art. 5 del presente regolamento;
- rifiuti urbani di giardini privati e similari;
- rifiuti per cui è già stata attivata la raccolta differenziata quali carta, vetro, alluminio, ferro, legno, olio minerale usato (cambio olio da parte degli utenti non conto terzi), pile, batterie esauste, ecc...
- eventuali altre tipologie di rifiuti per i quali vengano attivate altre raccolte differenziate.

Gli utenti saranno opportunamente informati dell'articolazione degli orari di apertura della struttura tramite appositi comunicati. Gli stessi orari saranno inoltre indicati anche su cartelli posizionati all'ingresso della Stazione Ecologica Attrezzata.

Presso la Stazione Ecologica Attrezzata possono conferire i rifiuti di cui sopra tutte le utenze domestiche.

Le utenze commerciali, artigianali e industriali possono conferire i rifiuti su indicati nei limiti e nelle quantità di 10 q.li/anno.

Le imprese agricole possono conferire i rifiuti derivanti dalla propria attività nelle qualità e nei limiti specificati nell'accordo di programma del 22/09/2000 con l'Amministrazione Provinciale.

Le modalità di conferimento dei rifiuti all'interno della Stazione Ecologica Attrezzata sono le seguenti:

- separare le varie tipologie di rifiuto conferendole negli appositi contenitori;
- non lasciare rifiuti fuori dai contenitori;
- divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali senza la debita autorizzazione;
- rispettare i limiti quantitativi indicati nell' art. 12 del presente Regolamento;
- attenersi alle regole di sicurezza e comportamento espressamente indicate nei cartelli posti all'interno della Stazione Ecologica Attrezzata e dalle più precise indicazioni impartite dal personale addetto;

Quando la stazione ecologica attrezzata è chiusa e/o non presidiata è vietato:

- l'accesso all'interno della stessa;
- il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.

E' in ogni caso tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti a fianco o in prossimità della stazione stessa.

Il limite massimo giornaliero per ogni conferimento presso la stazione ecologica è di 10 mc

All'interno della stazione attrezzata saranno collocate le attrezzature, quali ad esempio:

- cassoni scarrabili di capacità variabile da 5 a 22 mc.
- contenitori per la raccolta differenziata con caratteristiche analoghe a quelle in uso nelle stazioni ecologiche di base
- sistema di pesatura dei rifiuti
- cisternette per liquidi

- contenitori pallettizzati a tenuta per batterie

Il personale di custodia, durante gli orari di apertura dovrà indirizzare gli utenti affinché eseguano il corretto conferimento dei materiali nei vari contenitori individuati per tipologia di materiale con cartelli mobili e dovrà provvedere alle normali operazioni di pulizia della stazione.

#### TITOLO IV NORME ATTE A GARANTIRE UNA DISTINTA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI E SPECIALI PERICOLOSI

##### ART. 29

##### OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI ESPECIALI PERICOLOSI DISPOSIZIONI GENERALI

I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e di rifiuti speciali pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere ad un loro adeguata gestione, in osservanza delle norme specifiche contenute nel D. Lgs 22/97 e s.m.i e relative norme tecniche applicative, nonché alle disposizioni regionali e provinciali.

##### ART. 30

##### RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE, RIFIUTI PERICOLOSI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI SCAVO

Tali rifiuti devono essere conferiti in impianti autorizzati per il recupero o in discariche autorizzate per lo smaltimento.

I rifiuti di costruzioni e demolizioni contenenti amianto, sono classificati dal D. Lgs 22/97 e s.m.i., rifiuti pericolosi e pertanto assoggettati ad un programma di bonifica e, una volta bonificati, inviati presso discariche debitamente e specificamente autorizzate.

##### ART. 31

##### RIFIUTI COSTITUITI DA VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI FUORI USO E DA LORO PARTI:

I rifiuti costituiti da:

- parti di veicoli a motore e di rimorchi ;
- carcasse di autoveicoli , di rimorchi e motoveicoli;
- carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili.

sono conferiti dai privati o da autorità pubbliche ai centri di raccolta autorizzati ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs 22/97 e s.m.i.

##### ART. 32

##### RESIDUI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E DALLA DEPURAZIONE DEGLI EFFLUENTI.

Compete al Comune, che provvede tramite il Gestore del servizio, lo smaltimento dei residui derivanti dall'attività di collettamento e depurazione delle acque di scarico urbane (materiale solido raccolto nelle griglie poste sui collettori fognari e sugli impianti, fanghi da sedimentatori primari, fanghi disidratati, ecc.).

Il Gestore del Servizio provvede alla gestione di tali materiali con le modalità previste dalla delibera del Comitato Interministeriale del 1984, comunque

adeguandosi agli emanandi Decreti attuativi previsti del D. Lgs 22/97 e s.m.i.. Nel trattamento intermedio e finale devono essere preferiti quei processi che permettono il massimo risparmio di energia e la trasformazione in fertilizzanti qualora ne sia accertata la compatibilità.

ART. 33  
RIFIUTI SANITARI SPECIALI PERICOLOSI

Tali rifiuti devono essere gestiti in ottemperanza dell'art. 45 del D. Lgs 22/97 e s.m.i.

ART. 34  
RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

I rifiuti urbani pericolosi sono oggetto di separato conferimento nel rispetto del presente Regolamento e delle norme del D. Lgs 22/97 e s.m.i.

Il relativo servizio di raccolta differenziata deve intendersi quale articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Le modalità di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi potranno essere modificate in base ad esigenze di razionalizzazione e organizzazione del servizio

Le raccolte differenziate dei rifiuti urbani pericolosi, già istituite, si svolgono nei seguenti modi:

Pile esaurite:

Le pile esaurite devono essere riconsegnate presso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita, che sono tenuti a ritirarle, oppure immesse negli appositi raccoglitori installati all'interno della stazione ecologica attrezzata.

Resta a carico del Gestore del servizio lo smaltimento definitivo.

Farmaci scaduti o non utilizzati:

I farmaci scaduti o non più utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori installati presso le farmacie, ed utilizzabili esclusivamente da privati cittadini.

Resta a carico del Gestore del servizio lo smaltimento definitivo, mentre la raccolta periodica verrà effettuata dal Comune.

Accumulatori al piombo esauriti:

Le batterie esaurite potranno essere conferite direttamente da utenti privati (esclusivamente da una utenza di tipo domestico) presso la stazione ecologica attrezzata.

Resta a carico del Gestore del servizio lo smaltimento definitivo ad impianti indicati dal Consorzio Nazionale Co.Bat.

Siringhe ed aghi

Le siringhe ed aghi recuperati sulle strade ed aree pubbliche, attraverso apposito servizio, verranno conferiti in contenitori rigidi, impermeabili, con una apertura sufficiente alla introduzione di una sola siringa per volta .

Gli addetti alla pulizia di strade ed aree pubbliche dovranno ricevere in dotazione oltre all'abituale vestiario, idonei accessori, in particolare guanti di adeguata resistenza e pinze per la raccolta delle siringhe e altro materiale infetto.

Le siringhe ed aghi verranno conferiti, da parte del Gestore del Servizio, ad impianto di incenerimento direttamente in contenitori differenziati, dislocati presso la stazione ecologica attrezzata, ed aventi caratteristiche analoghe a quelli in uso per i rifiuti ospedalieri.

Prodotti tossici e/o infiammabili, e relativi contenitori:

Sono prodotti tossici e/o infiammabili quelli contrassegnati con le lettere "T" e/o "F" e dai sottoriportati simboli impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta, in colore nero sul fondo aranciato.

---

----			
	<i>fiamma</i>	<i>croce</i>	<i>teschio</i>

---

----

I residui di tali prodotti, unitamente ai relativi contenitori, devono essere conferiti esclusivamente nei contenitori ubicati nella stazione ecologica attrezzata funzionante nel territorio urbano.

Per i contenitori dei prodotti destinati all'igiene domestica e dei locali (es.: candeggina, alcool denaturato, acido muriatico e simili) integralmente utilizzati, é ammesso il conferimento all'ordinario servizio di raccolta previo accurato lavaggio.

Per la gestione di questa tipologia di rifiuti, si rimanda alle disposizioni in tema di imballaggi

Raccolta rifiuti speciali prodotti da agricoltori

Per le modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dagli agricoltori si rinvia alle disposizioni contenute programma per la gestione dei rifiuti speciali originati da attività agricola .

TITOLO V  
INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA  
E PER ASSICURARE L'IDONEITA' DEL RIFIUTO  
ALL'INCENERIMENTO

ART. 35  
PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI AL RECUPERO  
DI MATERIALI RIUTILIZZABILI E/O ENERGIA.

Il Comune promuove la definizione di idonee forme organizzative dei servizi di conferimento, al fine di favorire la selezione di materiali da destinarsi al recupero, al riciclaggio, alla produzione di energia, nel rispetto di adeguati principi di tutela igienico-sanitaria per l'ambiente, la cittadinanza e gli operatori addetti.

Il Comune d'intesa con il soggetto Gestore del Servizio promuove la riorganizzazione del servizio di raccolta degli RSU per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui alla L.R. n° 27/94, tenendo conto altresì dell'esigenza di incentivare il conseguimento degli obiettivi del consorzio nazionale imballaggi.

E' fatto obbligo di utilizzo del logo regionale di identificazione della raccolta differenziata, così come definito con deliberazione della Giunta Regionale n° 3906 del 07/11/1995, nello svolgimento di qualsiasi attività inerente la raccolta differenziata.

ART. 36  
RACCOLTE DIFFERENZIATE A FINI ECONOMICO PRODUTTIVI

Possono essere attivate in forma sperimentale, indi se del caso definitivamente istituite forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia possibile conseguire il recupero di materiali a fini economico-produttivi. Tali raccolte differenziate possono essere organizzate anche mediante convenzioni con Enti o Ditte private o con il Soggetto Gestore.



ART. 37  
RACCOLTE DIFFERENZIATE A FINI CONOSCITIVI

Possono essere attivate in forma sperimentale su richiesta del Comune e da parte del Soggetto Gestore, in ambiti territoriali o per categorie di produttori, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento che di ottimizzazione del recupero energetico, che di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento dei rifiuti.

ART.38  
PROVVEDIMENTI ATTI A CONDIZIONARE LA  
COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA DEI RIFIUTI CONFERITI  
ALL'ORDINARIO SERVIZIO DI RACCOLTA

In relazione al conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 36, con particolare riferimento all'efficienza del recupero energetico e alla tutela igienico - sanitaria dell'incenerimento dei rifiuti, il Soggetto Gestore potrà richiedere disposizioni finalizzate alle limitazioni del conferimento, all'ordinario servizio di raccolta di rifiuti scarsamente compatibili con l'incenerimento o tali da influire negativamente sulla qualità delle emissioni.

Ciò particolarmente:

- per rifiuti a basso potere calorifico;
- per rifiuti o particolari classi di rifiuto ad alto tenore di cloro organico, con particolare riferimento ai rifiuti composti da cloruro di polivinile.

ART. 39  
OBBLIGHI PER L'ESERCIZIO DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE

Gli Enti, imprese o associazioni che, anche per conto del Comune, gestiscono servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani sono tenuti:

- alla manutenzione e pulizia dei contenitori e all'asporto, dalle piazzole di appoggio, di eventuali materiali o loro frammenti abbandonati, o fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso;
- ad inoltrare annualmente al settore competente del Comune, un resoconto sui quantitativi dei materiali recuperati e riciclati.

TITOLO VI  
ALTRI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

ART. 40  
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE  
DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

I servizi inerenti alla raccolta, all'allontanamento dei rifiuti urbani esterni, di cui all'art. 5 punto A-5 del presente Regolamento sono svolti dal Comune.

Il servizio è altresì istituito:

- nelle aree a verde pubblico e/o attrezzate disponibili permanentemente all'uso pubblico compresi i parchi extraurbani, e gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, viali ecc. Alla raccolta ed allontanamento dei residui di sfalcio-potatura, manutenzione di parchi, giardini pubblici, aree di pertinenza di

- edifici pubblici di proprietà comunale aperte al pubblico, provvederà il servizio manutenzione del verde del Comune anche mediante affidamento a terzi;
- aree dei cimiteri limitatamente ai residui di fiori, addobbi, corone funebri e simili, con esclusione dei resti di esumazione e di quanto disciplinato dalle vigenti disposizioni di Polizia Mortuaria.

ART. 41  
INSTALLAZIONE ED USO DI CONTENITORI PORTA RIFIUTI

All'interno delle aree di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni l'Amministrazione Comunale, in forma diretta o tramite il Gestore del Servizio, provvede all'installazione ed al periodico svuotamento di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti degli spazi pubblici.

È fatto divieto di danneggiare, spostare dalla posizione stabilita o ribaltare tali contenitori ed utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani domestici. E' inoltre vietato, su di essi, eseguire scritte o affiggere materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette, adesivi,...) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

ART. 42  
DIVIETO DI ABBANDONO DI RIFIUTI

E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare sul suolo e nel suolo rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità; i rifiuti dovranno essere smaltiti solo nelle forme e con le modalità previste nel presente regolamento.

Il medesimo divieto vige per le acque superficiali e sotterranee, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade ricadenti in territorio comunale.

In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali - con propria ordinanza - previa fissazione di un termine per provvedere direttamente, da parte degli interessati, dispone lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

ART. 43  
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1 - AREE PUBBLICHE

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc. su strade, piazze e aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare al Comune il programma delle iniziative indicando le aree che s'intendono effettivamente impegnare o utilizzare.

I soggetti di cui sopra sono tenuti altresì ad utilizzare i contenitori messi a disposizione dal Gestore del servizio per la raccolta dei rifiuti con l'obbligo di effettuare la raccolta differenziata e di adeguarsi alle disposizioni del presente Regolamento in tema di raccolta differenziata.

2 - AREE PRIVATE

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc. su aree private, anche senza

finalità di lucro, sono tenuti a comunicare al Comune il programma delle iniziative indicando le aree che s'intendono effettivamente impegnare o utilizzare .

I soggetti di cui sopra sono tenuti altresì ad utilizzare i contenitori messi a disposizione dal Gestore del servizio per la raccolta dei rifiuti con l'obbligo di adeguarsi alle disposizioni del presente Regolamento in tema di raccolta differenziata.

I competenti uffici comunali, avranno cura di inviare al Gestore del servizio, il calendario delle manifestazioni autorizzate sia su aree pubbliche che su aree private.

#### ART. 44 AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, le pizzerie, i ristoranti e simili, hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia dell'area pubblica utilizzata, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza, da parte dell'apposito servizio, e di adeguarsi alle disposizioni del presente Regolamento in tema di raccolta differenziata.

E' fatto divieto ai titolari di esercizi commerciali e di pubblici esercizi di riversare nell'area pubblica qualsiasi tipo di rifiuto proveniente dai locali stessi.

#### ART. 45 AREE ADIBITE A LUNA PARK E SPETTACOLI VIAGGIANTI

I gestori di spettacoli viaggianti e luna park devono mantenere pulite le aree occupate durante l'uso delle stesse e lasciarle pulite al termine dell'occupazione. Essi sono tenuti ad utilizzare i contenitori messi a disposizione dal Comune per la raccolta dei rifiuti ed adeguarsi alle disposizioni del presente Regolamento in tema di raccolta differenziata.

Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere, oltre alla prescrizione del deposito cauzionale, una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di Luna Park.

#### ART. 46 MERCATI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal Gestore del servizio, e di adeguarsi alle disposizioni del presente Regolamento in tema di raccolta differenziata.

#### ART. 47 ESERCIZI STAGIONALI, PISCINE

Esercizi stagionali all'aperto e piscine dovranno comunicare al Comune la data di inizio dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.

ART. 48  
CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area.

In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Comune, fatti salvi i diritti di rivalsa per il costo del servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di Legge e di Regolamento.

ART. 49  
PULIZIA DI AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua comunque le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, alla pulizia dei tratti di strada oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno adoperarsi per ridurre tali inconvenienti (lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, ecc...). Nel caso di mancata esecuzione il Comune provvederà a pulire l'area e ad addebitare le spese ai responsabili.

ART. 50  
OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE

- I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico.
- Essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure di animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.
- Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore e conferiti al servizio.

ART. 51  
PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo ogni area dovrà essere provvista di opere di sbarramento degli accessi e, salvo che per i terreni agricoli, di recinzione, così da evitare l'inquinamento del suolo e l'immissione di rifiuti da parte di terzi. Tali opere dovranno essere mantenute in perfetta efficienza a cura dei proprietari e/o da chi ha la disponibilità delle aree.

In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno sarà obbligato, con ordinanza previa diffida, al ripristino, all'asporto e allontanamento dei rifiuti, salvo i casi in cui sia stata accertata una diversa responsabilità.

ART. 52  
ATTIVITA' STRAORDINARIA RELATIVA ALLO SMALTIMENTO  
DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E BONIFICA SITI INQUINATI

Costituisce attività straordinaria relativa allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni la rimozione di rifiuti ingombranti, l'eliminazione di scarichi abusivi e discariche abusive di rifiuti da strade ed aree pubbliche o d'uso pubblico comprese le rive fluviali di corsi d'acqua e di canali, nonché, se del caso, il risanamento ed il recupero ambientale dei luoghi interessati a scarichi e discariche abusive di rifiuti.

Il Comune accerterà, ove possibile, mediante il servizio di Polizia Municipale, ed eventualmente anche di altri soggetti quali il corpo delle guardie ecologiche volontarie, istituite con L.R. n. 23 del 03 luglio 1989, l'identità del responsabile il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.

Ai sensi dell'articolo 50 del D. Lgs 22/97 e s.m.i, in caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico-sanitario o ambientale, dispone con ordinanza che i soggetti interessati, previa fissazione di un termine, provvedano alla rimozione di detti rifiuti. Trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese dei soggetti inadempienti.

Ove gli organi tecnici dell'ARPA e il Nucleo operativo ecologico dell' Arma dei carabinieri o qualsiasi altro soggetto pubblico deputato alla salvaguardia ambientale , individuino nell' esercizio delle proprie funzioni istituzionali siti nei quali i livelli di inquinamento superino i limiti previsti ne daranno comunicazione al Comune (nonché alla Provincia e alla Regione) , che attiverà le procedure di cui all' art. 17 del D. Lgs 22/97 e s.m.i. per la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati.

ART. 53  
ESPURGO DEI POZZETTI STRADALI

Il Comune o chi per esso provvederà a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche al fine di assicurare il regolare deflusso dei reflui.

E' assolutamente vietato introdurre rifiuti negli stessi ed anche il materiale di spazzamento dei marciapiedi.

ART. 54  
CAROGNE DI ANIMALI

Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.U.S.L. competente o prescritte dalle normative vigenti

ART. 55  
OBBLIGO DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATE  
O FORTI PRECIPITAZIONI

In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati.

Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi , tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e mezzo e per l'intero fronte dell'edificio; l'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni .

In caso di forti precipitazioni i frontisti sono obbligati a liberare le caditoie stradali da eventuali rifiuti superficiali che ostruiscano il regolare deflusso dell' acqua.

## TITOLO VII ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

### ART. 56

#### IL RICONOSCIMENTO E L'AUTORIZZAZIONE

Sono riconosciuti quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle associazioni, che si ispirano a scopi caritatevoli, sociali, ambientali, e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato e no-profit.

Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le associazioni, di cui al comma 1, concordino, su indicazione e nel rispetto degli orientamenti, dell'Amministrazione Comunale, gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento

A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione, che riguardino ambiti simili della raccolta differenziata, si procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta evitando, comunque, di determinare situazioni di concorrenza.

### ART. 57

#### PRINCIPI GESTIONALI E REQUISITI

I principi gestionali cui devono attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino.

In particolare nell'espletamento delle attività dovranno:

- arrecare il minimo intralcio alla circolazione
- evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico
- osservare le vigenti norme di sicurezza, valide per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari
- garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti
- non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana.

Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare sul suolo pubblico, è necessaria la specifica autorizzazione Comunale.

In ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all'occupazione di suolo pubblico.

Le associazioni di volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per poter collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata intendendosi con ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di collaborazione.

Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio di materiali.

ART. 58  
CONDIZIONI OPERATIVE

Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontariato possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche di materiali presenti nei rifiuti urbani:

- alluminio in forma di lattine per liquidi
- alluminio sottoforma di rottame
- stracci o abiti usati comprese le calzature

Per le attività di raccolta differenziata, e per le attività conseguenti (stoccaggio provvisorio, trattamento) le associazioni di volontariato, ancorché autorizzate dal Comune, sono tenute a munirsi delle autorizzazioni di legge.

Le associazioni di volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale delle attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio.

Dovranno, inoltre, certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.

Della raccolta differenziata e conseguente recupero dei rifiuti da parte di associazioni di volontariato non si potrà tenere conto per la concessione di agevolazioni e incentivi agli utenti con riguardo alla tariffa sui rifiuti.

TITOLO VIII  
DIRITTO DELL'UTENZA ALLA INFORMAZIONE

ART. 69  
MODALITÀ DI INFORMAZIONE DELL'UTENZA

Dovranno essere promosse campagne di informazione dell'utenza su:

- tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate
- finalità e modalità di effettuazione dei servizi
- destinazioni delle frazioni recuperate
- obblighi e doveri nel conferimento dei rifiuti.

In particolar modo ciò potrà avvenire:

- mediante cartelli posizionati sui contenitori per la raccolta e presso le stazioni ecologiche;
- mediante comunicati stampa
- mediante volantini consegnati direttamente all'utenza interessata.
- mediante altre forme di diffusione di materiale informativo.

Il SOGGETTO GESTORE è tenuto a comunicare al Comune ogni variazione apportata alle modalità di effettuazione del servizio all'utenza interessata con un preavviso minimo di 15 giorni.

ART. 60  
SIMBOLOGIA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Al fine di rendere più efficace il rapporto con l'utenza è adottata la simbologia unica della raccolta differenziata per tutto il territorio regionale.

La simbologia unica comprende:

- il logo, simbolo grafico caratterizzante, a livello visivo, la raccolta differenziata nel territorio regionale: tale simbolo deve essere applicato a tutte le espressioni di un sistema di raccolta differenziata (contenitori, attrezzature, documenti informativi, ecc.)
- i colori che caratterizzano ciascun contenitore adibito alla raccolta differenziata;
- la segnaletica che guida il comportamento degli utenti.

Quanto sopra sarà realizzato secondo le linee guida (e relativi allegati) emanate dalla Regione Emilia Romagna e pubblicate sul B.U.R. del 15.12.1995 al fine di caratterizzare ciascun materiale raccolto in modo differenziato

## TITOLO IX INCENTIVI - MODALITA' PER LA PESATURA DEI RIFIUTI - RENDICONTAZIONE

### ART .61 INCENTIVI

Al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla normativa nazionale e Regionale relativamente alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dovranno essere previsti, anche all'interno del regolamento di disciplina della tariffa per lo smaltimento rifiuti, incentivi atti a favorire le persone, associazioni, aziende che maggiormente si adopereranno per il conseguimento dei risultati.

In generale gli incentivi potranno assumere le seguenti forme:

- attestati di benemerenzza sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;
- premi materiali da distribuirsi in occasioni particolari quali campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa;
- sgravi sulla tariffa rifiuti commisurati al benefici effettivo, per l'Amministrazione Comunale, ottenuto dalla raccolta differenziata.

Al fine di incentivare ogni singolo cittadino ed agevolarlo, nella corretta differenziazione dei rifiuti, l'Amministrazione Comunale o il Gestore per essa si farà carico della distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata.

Il numero di sacchi e contenitori necessari al fabbisogno annuo del singolo cittadino o gruppo familiare, verrà quantificato sulla base dei criteri ed indirizzi che verranno stabiliti dalla Giunta Comunale.

Qualora, il fabbisogno di sacchi, esulasse la fornitura annua assegnata a titolo gratuito, il cittadino potrà richiedere un'ulteriore fornitura, riconoscendo all'Amministrazione Comunale o al Gestore per essa il rimborso per la maggiore spesa sostenuta.

### ART. 62 MODALITÀ DI PESATURA DEI RIFIUTI RACCOLTI



Le modalità di pesatura dei rifiuti urbani raccolti da recuperare o da smaltire devono essere tali da garantire la corretta ed oggettiva misurazione dei quantitativi raccolti siano essi destinati al recupero come allo smaltimento.

I dati riguardanti la pesata saranno raccolti e conservati a cura del Gestore del Servizio e potranno essere visionati o richiesti dal Comune a scadenze periodiche da convenirsi.

E' in facoltà del Comune effettuare pesature a campione degli automezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti per la verifica della quantità di rifiuti raccolti.

In caso di discordanza tra la pesata effettuata dal comune e quella eseguita dal gestore del servizio sarà comunque utilizzata , ai fini del computo della quantità di rifiuti, la pesata effettuata presso l'impianto comunale.

#### ART. 63

#### RENDICONTAZIONE E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI

Il Comune trasmette alla Regione Emilia Romagna e all' Osservatorio Provinciale istituito presso l' Assessorato Ambiente della Provincia di Piacenza , ogni anno, ai sensi della L.R. 27/94 un rendiconto dei risultati conseguiti tramite il servizio di raccolta differenziata specificando per ciascuna frazione i quantitativi raccolti , le modalità con cui è svolto il servizio, la quantità e i valori medi dei prezzi di collocamento della materie recuperate.

I rendiconti sono accompagnati da una valutazione economica dei costi sostenuti per l' attività di raccolta differenziata, dei ricavi derivanti dalla vendita o dall' utilizzo diretto delle materie e dell' energia recuperate, compresa una valutazione comparativa rispetto ai costi sostenuti per i rifiuti smaltiti nelle forme ordinarie e il miglioramento delle condizioni ambientali locali.

Il Comune comunica annualmente i dati relativi alla gestione dei rifiuti, inviando il MUD alla Camera di Commercio di Piacenza , secondo le modalità previste dalla Legge 70/94 e successive modifiche ed integrazioni . avvalendosi della collaborazione del Gestore del servizio.

#### TITOLO X CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO

#### ART. 64

#### NORME DI COMPORTAMENTO - DIVIETI

Per la gestione del servizio rifiuti urbani ed assimilati, occorre un corretto utilizzo delle attrezzature messe a disposizione ed il rispetto delle normative di servizio.

Vengono impartite le seguenti disposizioni comportamentali:

1) per il servizio di raccolta porta a porta:

- divieto di esporre materiali difformi da quelli prescritti ;
- divieto di immettere nei contenitori/sacchi per il rifiuto indifferenziato materiali per cui è prevista una specifica raccolta differenziata;
- obbligo di rispettare le disposizioni degli addetti al servizio di raccolta con riguardo al conferimento delle specifiche tipologie di materiali, all'orario di esposizione e al luogo di conferimento;
- obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, i volumi dei rifiuti.

2) per la stazione ecologica attrezzata :

- divieto di accesso agli utenti fuori dagli orari di esercizio;
- divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali senza la debita autorizzazione;

- divieto di abbandonare materiali o rifiuti fuori dalla stazione ecologica attrezzata o nei pressi dell'ingresso dell' impianto;
- divieto di accesso ai contenitori e ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione;
- obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso dell' impianto e di attenersi alle più precise indicazioni di comportamento impartite dal personale di custodia.

ART. 65  
INDIVIDUAZIONE DELLE INFRAZIONI - SANZIONI

Le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento ove non sanzionate da leggi, decreti, regolamenti di altra natura, sono punite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e specificatamente come di seguito indicate :

VIOLAZIONE	CASISTICA	SANZIONE	
		minima	massima
Esposizione, nei giorni in cui non avviene la raccolta porta a porta, di contenitori e/o sacchi contenenti rifiuti		€ 25,00	€ 500,00
Esposizione e conferimento in area pubblica o privata non adibita a tale scopo .	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rifiuti non pericolosi o non ingombranti</li> <li>• rifiuti urbani o assimilati</li> <li>• rifiuti speciali</li> <li>• rifiuti pericolosi</li> </ul>	€ 25,00 € 103,00 € 103,00 € 103,00	€ 154,00 € 619,00 € 619,00 € 619,00
Immissione di rifiuti solidi o liquidi in acque superficiali e sotterranee	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rifiuti urbani o assimilati</li> <li>• rifiuti speciali</li> <li>• rifiuti pericolosi</li> </ul>	€ 103,00 € 103,00 € 103,00	€ 619,00 € 619,00 € 619,00
Incendio di rifiuti in area pubblica o privata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rifiuti urbani o assimilati</li> <li>• rifiuti speciali</li> <li>• rifiuti pericolosi</li> </ul>	€ 12,91 € 50,00 € 100,00	€ 77,46 € 500,00 € 500,00
Conferimento nel normale circuito di raccolta r.u. di imballaggi terziari		€ 103,00	€ 619,00
Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti propri ; immissione in acque superficiali o sotterranee di rifiuti da parte di titolari di imprese e responsabili di enti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rifiuti non pericolosi</li> <li>• rifiuti pericolosi</li> </ul>	arresto 3 mesi o ammenda € 2.582,00  arresto 6 mesi o ammenda € 2.582,00	arresto 1 anno o ammenda € 25.822,00  arresto 2 anni o ammenda € 25.822,00

VIOLAZIONE	CASISTICA	SANZIONE	
		minima	massima
Gestione di propri rifiuti da parte di titolari di imprese e responsabili di enti in mancanza delle autorizzazioni prescritte dal D.lgs 22/97, artt. 27-33	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rifiuti non pericolosi</li> <li>• rifiuti pericolosi</li> </ul>	arresto 3 mesi o ammenda € 2.582,00 arresto 6 mesi o ammenda € 2.582,00	arresto 1 anno o ammenda € 25.822,00  arresto 2 anni o ammenda € 25.822,00

Danneggiamento o esecuzione di scritte o affissione di manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili dall'Ente Gestore per il contenimento dei rifiuti (cassonetti, cestini, contenitori per raccolte differenziate)		€ 25,00	€ 500,00
Mancata consegna di veicoli a motore o rimorchi da demolire al centro autorizzato, al concessionario od alle succursali		€ 103,00	€ 619,00
Conferimento nei contenitori predisposti dall'Ente Gestore di rifiuti impropri o non adeguatamente confezionati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rifiuti urbani o assimilati</li> <li>• rifiuti urbani pericolosi</li> <li>• rifiuti speciali</li> <li>• rifiuti pericolosi</li> </ul>	€ 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00	€ 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00
Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'Ente Gestore		€ 25,00	€ 500,00
Parcheggio di autoveicoli o altri comportamenti che costituiscano intralcio alla movimentazione dei contenitori predisposti dall'Ente Gestore per il conferimento dei rifiuti		€ 33,60	€ 68,25
Mancato rispetto dell'obbligo di avvalersi delle procedure di raccolta differenziata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rifiuti urbani pericolosi</li> <li>• materiali recuperabili</li> </ul>	€ 25,00 € 25,00	€ 500,00 € 500,00
Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree occupate da cantieri quotidianamente ed alla cessazione dell'attività	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rifiuti non pericolosi o non ingombranti</li> <li>• rifiuti urbani o assimilati</li> <li>• rifiuti speciali</li> <li>• rifiuti pericolosi</li> </ul>	€ 25,00 € 103,00 € 103,00	€ 154,00 € 619,00 € 619,00 € 619,00
Contravvenzione al divieto di sporcare il suolo pubblico con deiezioni di animali domestici		€ 25,00	€ 154,00
Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di pubblici esercizi in aree pubbliche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rifiuti non pericolosi o non ingombranti</li> <li>• rifiuti urbani o assimilati</li> <li>• rifiuti speciali</li> <li>• rifiuti pericolosi</li> </ul>	€ 25,00 € 103,00 € 103,00 € 103,00	€ 154,00 € 619,00 € 619,00 € 619,00

VIOLAZIONE	CASISTICA	SANZIONE	
		minima	massima
Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di Luna Park, circhi o spettacoli viaggianti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rifiuti non pericolosi o non ingombranti</li> <li>• rifiuti urbani o assimilati</li> <li>• rifiuti speciali</li> <li>• rifiuti pericolosi</li> </ul>	€ 25,00 € 103,00 € 103,00 € 103,00	€ 154,00 € 619,00 € 619,00 € 619,00
Contravvenzione agli obblighi imposti ai concessionari ed agli occupanti di posti di vendita nei mercati al dettaglio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rifiuti non pericolosi o non ingombranti</li> <li>• rifiuti urbani o assimilati</li> <li>• rifiuti speciali</li> <li>• rifiuti pericolosi</li> </ul>	€ 25,00 € 103,00 € 103,00 € 103,00	€ 154,00 € 619,00 € 619,00 € 619,00

Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di esercizi stagionali, piscine	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rifiuti non pericolosi o non ingombranti</li> <li>• rifiuti urbani o assimilati</li> <li>• rifiuti speciali</li> <li>• rifiuti pericolosi</li> </ul>	<p>€ 25,00</p> <p>€ 103,00</p> <p>€ 103,00</p> <p>€ 103,00</p>	<p>€ 154,00</p> <p>€ 619,00</p> <p>€ 619,00</p> <p>€ 619,00</p>
Contravvenzione all'obbligo di pulizia di terreni non edificati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rifiuti non pericolosi o non ingombranti</li> <li>• rifiuti urbani o assimilati</li> <li>• rifiuti speciali</li> <li>• rifiuti pericolosi</li> </ul>	<p>€ 25,00</p> <p>€ 103,00</p> <p>€ 103,00</p> <p>€ 103,00</p>	<p>€ 154,00</p> <p>€ 619,00</p> <p>€ 619,00</p> <p>€ 619,00</p>
Divieto di abbandono dei rifiuti derivanti da demolizioni e scavi in qualsiasi area del territorio comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rifiuti non pericolosi o non ingombranti</li> <li>• rifiuti urbani o assimilati</li> <li>• rifiuti speciali</li> <li>• rifiuti pericolosi</li> </ul>	<p>€ 25,00</p> <p>€ 103,00</p> <p>€ 103,00</p> <p>€ 103,00</p>	<p>€ 154,00</p> <p>€ 619,00</p> <p>€ 619,00</p> <p>€ 619,00</p>
Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in condizioni tali da causare alterazioni comportanti rischi per la salute e per oltre 5 giorni		<p>arresto 3 mesi o ammenda € 2.5822,00</p>	<p>arresto 1 anno o ammenda € 25.822,00 (€ 15.493,00 per quantitativi non superiori a 200 litri)</p>

## ART. 66

## CONTROLLI - MODALITA' E ORGANI DI ACCERTAMENTO

Rimangono valide le competenze degli organi di vigilanza competenti per legge, per le attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative, alle norme del presente regolamento in base alle procedure di cui al Capo I della L. 24.11.1981 n. 689 e all'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000.

TITOLO XI  
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

## ART. 67

## OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana e Rurale, dei Servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

## ART. 68

## ABROGAZIONE DI PRECEDENTI REGOLAMENTI

“Il Regolamento per la raccolta differenziata dei rifiuti”, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. ..../1996  
Il presente Regolamento sostituisce integralmente ogni atto e/o provvedimento in materia di rifiuti.  
Il presente regolamento entra in vigore non appena conseguita l'esecutività del provvedimento di approvazione.